Corso di Formazione

# La riforma degli enti del Terzo Settore: obblighi e opportunità

Lezione di Angelo Paletta

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola

Casalnuovo di Napoli (NA), Palazzo Lancellotti, Via XXV Luglio n. 41

2 dicembre 2019

## Programma

1) La scelta del tipo di ente: natura giuridica, scopo ed evoluzione degli ETS
2) Attività esercitabili e regime di responsabilità
3) Iscrizione al registro adempimenti autonomia patrimoniale
4) Statuto e libri sociali
5) Funzionamento e divieto di distribuzione degli utili, adempimenti contabili, regime IVA e imposte dirette
6) Evoluzione, definizione e gestione dei volontari, rimborsi spese, compensi forfettari e documenti

# Programma

1) **La scelta del tipo di ente: natura giuridica, scopo ed evoluzione degli ETS**
2) Attività esercitabili e regime di responsabilità
3) Iscrizione al registro adempimenti autonomia patrimoniale
4) Statuto e libri sociali
5) Funzionamento e divieto di distribuzione degli utili, adempimenti contabili, regime IVA e imposte dirette
6) Evoluzione, definizione e gestione dei volontari, rimborsi spese, compensi forfettari e documenti

# Riforma del Terzo Settore: elementi normativi

Il Governo Gentiloni ha approvato il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, intitolato *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106* (G.U.R.I. n. 179 del 2 agosto 2017), entrato in vigore il 3 agosto 2017.

# Riforma del Terzo Settore: elementi normativi

Il testo normativo si compone di 104 articoli così suddivisi:

Titolo I *Disposizioni generali* (artt. 1-3)

Titolo II *Degli enti del Terzo Settore in generale* (artt. 4-16)

Titolo III *Del volontariato e dell'attività di volontariato* (artt. 17-19)

Titolo IV *Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo Settore* (artt. 20-31)

- Capo I *Disposizioni generali* (art. 20)
- Capo II *Della Costituzione* (artt. 21-22)
- Capo III *Dell'ordinamento e della amministrazione* (artt. 23-31)

# Riforma del Terzo Settore: elementi normativi

Titolo V *Di particolari categorie di enti del Terzo Settore* (artt. 32-44)

- Capo I *Delle organizzazioni di volontariato* (artt. 32-34)
- Capo II *Delle associazioni di promozione sociale* (artt. 35-36)
- Capo III *Degli enti filantropici* (artt. 37-39)
- Capo IV *Delle imprese sociali* (art. 40)
- Capo V *Delle reti associative* (art. 41)
- Capo VI *Delle società di mutuo soccorso* (artt. 42-44)

# Riforma del Terzo Settore: elementi normativi

Titolo VI *Del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* (artt. 45-54)

Titolo VII *Dei rapporti con gli enti pubblici* (artt. 55-57)

Titolo VIII *Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo Settore* (artt. 58-76)

- Capo I *Del Consiglio nazionale del Terzo settore* (artt. 58-60)
- Capo II *Dei centri di servizio per il volontariato* (artt. 61-66)
- Capo III *Di altre specifiche misure* (artt. 67-71)
- Capo IV *Delle risorse finanziarie* (artt. 72-76)

# Riforma del Terzo Settore: elementi normativi

Titolo IX *Titoli di solidarietà degli enti del Terzo Settore ed altre forme di finanza sociale* (artt. 77-78)

Titolo X *Regime fiscale degli enti del Terzo Settore* (artt. 79-89)

- Capo I *Disposizioni generali* (artt. 79-83)
- Capo II *Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale* (artt. 84-86)
- Capo III *Delle scritture contabili* (art. 87)
- Capo IV *Delle disposizioni transitorie e finali* (artt. 88-89)

# Riforma del Terzo Settore: elementi normativi

Titolo XI *Dei controlli e del coordinamento* (artt. 90-97)

Titolo XII *Disposizioni transitorie finali* (artt. 98-104)

# Enti del Terzo Settore: le macrocategorie

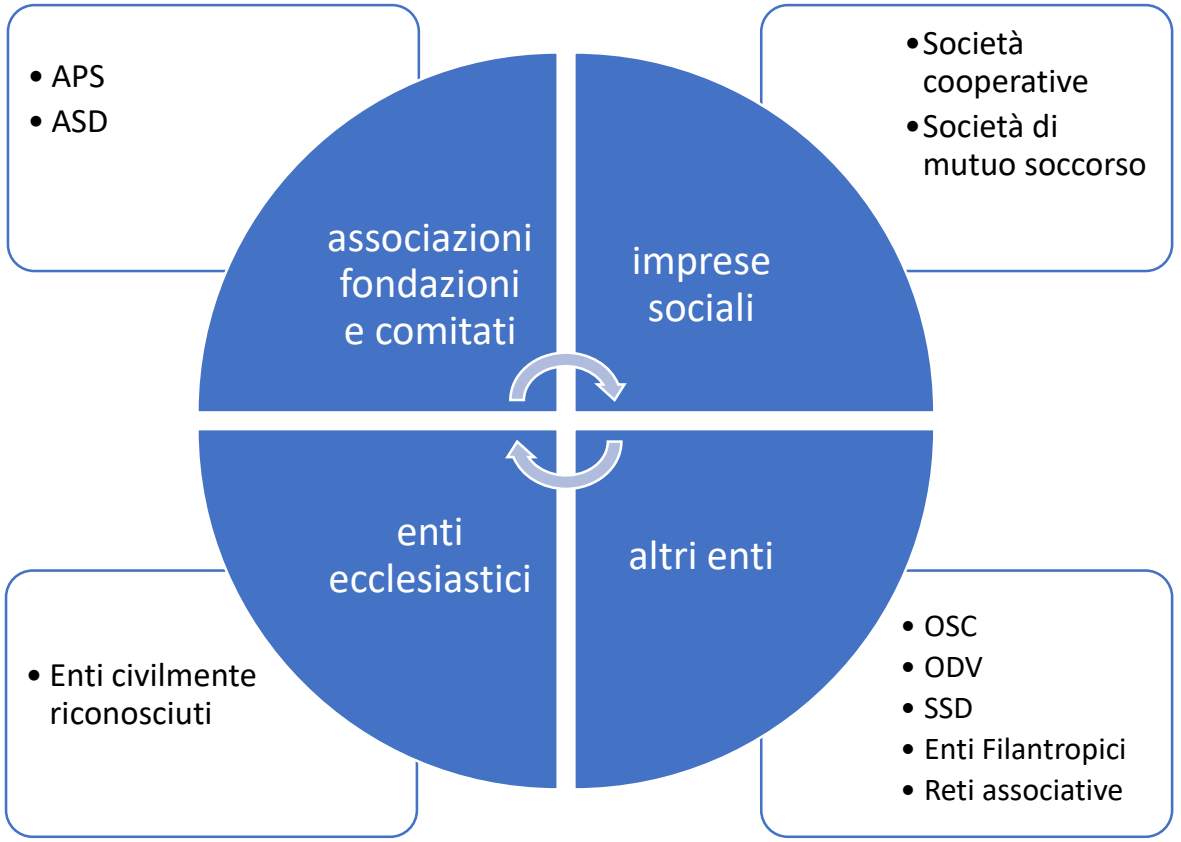

# Riforma del Terzo Settore: Individuazione degli ETS

**Non sono ETS**:

a) le amministrazioni pubbliche;

b) le formazioni e le associazioni politiche;

c) i sindacati;

d) le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

e) le associazioni di datori di lavoro e gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della Protezione Civile.

# Riforma del Terzo Settore: Individuazione degli ETS

**Sono ETS**:

a) le organizzazioni di volontariato (ODV);
b) le associazioni di promozione sociale (APS);
c) gli enti filantropici;
d) le imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
e) le reti associative;
f) le società di mutuo soccorso;

# Riforma del Terzo Settore: Individuazione degli ETS

g) le associazioni, riconosciute o non riconosciute,

h) le fondazioni;

i) gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

# Riforma del Terzo Settore: Individuazione degli ETS

**Per essere ETS è necessario**:

a) essere iscritti nel RUNTS;

b) svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di:
   1) azione volontaria;
   2) erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità;
   3) produzione o scambio di beni o servizi.

# Riforma del Terzo Settore: Individuazione degli ETS

Sono **soggetti esclusi** dalla classificazione di ETS:

a) i **corpi volontari dei Vigili del Fuoco** delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta

b) le **associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB** derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza (ex DPCM 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207).

# Riforma del Terzo Settore: Individuazione degli ETS

c) gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, a meno che adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice del Terzo Settore e sia depositato nel RUNTS.

Va sottolineato che per lo svolgimento di tali attività **deve essere costituito un patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le scritture contabili (cfr. art. 13).

# Riforma del Terzo Settore: Obblighi degli ETS iscritti al RUNTS

**Gli Enti del Terzo Settore (ETS) si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** ed indicano gli **estremi dell'iscrizione:**

- negli atti;
- nella corrispondenza;
- nelle comunicazioni al pubblico.

# Riforma del Terzo Settore: Obblighi degli ETS iscritti al RUNTS

Gli ETS che esercitano la propria **attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** sono soggetti all'obbligo:

a) dell'iscrizione nel RUNTS,

b) dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

# Riforma del Terzo Settore: Obblighi degli ETS iscritti al RUNTS

**Nota Bene: Per le imprese sociali, anch'esse classificate come ETS, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito** dell'iscrizione nel RUNTS.

# Riforma del Terzo Settore: Denominazione di ETS

**La denominazione sociale**, in qualunque modo formata, **deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS**. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Le sopramenzionate disposizioni **non si applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

# Riforma del Terzo Settore: Denominazione di ETS

L'indicazione di Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, **non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo Settore**.

# Riforma del Terzo Settore: struttura del RUNTS

Il RUNTS si compone delle seguenti sezioni:

a) organizzazioni di volontariato;
b) associazioni di promozione sociale;
c) enti filantropici;
d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) reti associative;
f) società di mutuo soccorso;
g) altri ETS.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ETS può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

# Riforma del Terzo Settore: iscrizione al RUNTS

La domanda di iscrizione nel RUNTS è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del RUNTS della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale:

a) depositando l'atto costitutivo, lo statuto, eventuali allegati

b) indicando la sezione del RUNTS nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione è presentata all'Ufficio statale del RUNTS.

# Riforma del Terzo Settore: iscrizione al RUNTS

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, la domanda di iscrizione s'intende accolta.

Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ETS sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel RUNTS.

# Riforma del Terzo Settore: iscrizione al RUNTS

L'ufficio verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ETS, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

L'ufficio del RUNTS, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

# Associazioni – Fondazioni – Comitati: fonti normative

Codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

> Libro Primo *Delle persone e della famiglia*

> Titolo II *Delle persone giuridiche*

> Capo II *Delle associazioni e delle fondazioni* (artt. 14-35)

> Capo III *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati* (artt. 36-42 bis)

# Associazioni – Fondazioni – Comitati: distinzioni

Le associazioni (artt. 14-35 Codice civile) si fondano su 2 pilastri:

a) **finalità**
b) **associati**

Le fondazioni (artt. 14-35 Codice civile) si fondano su 2 pilastri:

a) **finalità**
b) **patrimonio**

I comitati (art. 39-42 *bis*) si fondano su due pilastri:

a) **finalità**
b) **progetto**

# Associazioni di Promozione Sociale (APS)

La Legge 7 dicembre 2000, n. 383, *Disciplina delle associazioni di promozione sociale* (G.U.R.I. n. 300 del 27 dicembre 2000) stabilisce che le APS sono organizzazioni dove:

a) ci sono almeno 7 associati;

b) è preminente l'azione dei associati;

c) è tra le finalità l'erogazione di beni servizi agli stessi associati, ai loro parenti e familiari, tanto che «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati» (art. 20).

# Associazioni di Promozione Sociale (APS) a carattere nazionale

La Legge n. 383/2000 stabilisce che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali è istituito un **registro nazionale** al quale possono iscriversi le **APS a carattere nazionale** costituite ed operanti da almeno 1 anno.

Per APS a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività **in almeno 5 regioni ed in almeno 20 province** del territorio nazionale.

# Associazioni Dilettantistiche Sportive (ASD)

Le ASD sono associazioni, iscritte nel Registro del CONI, finalizzate a gestire le attività sportive in favore degli iscritti.

L'impianto normativo delle ASD si regge su:

a) Legge 16 dicembre 1991, n. 398, *Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche* (G.U.R.I. n. 295 del 17 dicembre 1991), entrato in vigore il 1° gennaio 1992;

b) Art. 90 *Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica* Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003).

# Società Sportive Dilettantistiche (SSD)

Le SSD sono società di capitali o cooperative, iscritte nel Registro del CONI, finalizzate a gestire le attività sportive ma senza fini di lucro.

L'impianto normativo delle SSD si regge su:

a) gli articoli del Codice civile, con l'esclusione della finalità lucrativa;

b) «le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche **si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro**» (art. 90 *Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica* Legge 27 dicembre 2002, n. 289, c.d. Finanziaria 2003).

# Fondazioni (ordinarie)

Codice civile

> Libro Primo *Delle persone e della famiglia*

> Titolo II *Delle persone giuridiche*

# Fondazioni di famiglia

Sono enti aventi finalità di natura assistenziale o educativo assistenziale per una predeterminata categoria di persone unite dal vincolo familiare.

Le norme disciplinanti la materia previste dell'ordinamento sono:

- art. 28 del Codice civile;
- Legge 17 luglio 1980, n. 6972;
- DPR 5 giugno 1972, n. 315.

# Fondazioni di famiglia

- art. 28 del Codice civile:

«Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

**Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate**».

# Fondazioni di famiglia

- art. 26 del Codice civile:

«L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, **rispettando**, per quanto è possibile, **la volontà del fondatore**».

# Fondazioni di partecipazione

Si tratta di una specifica tipologia di fondazione nata dall'interpretazione:

- degli artt. 12 e 1332 del Codice civile;
- dell'art. 45 della Costituzione.

Le caratteristiche principali sono:

a) Patrimonio di destinazione a struttura aperta;
b) Organi e governance rappresentativa dei diversi soggetti partecipanti;
c) Partecipazione nel C. di A. dei partecipanti negli apporti patrimoniali;
d) Organo di sorveglianza interno a partecipazione pubblica.

# Fondazioni di istruzione agraria

L'art. 1 Legge 19 giugno 1913 n. 770, *Concernente la vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale ed istituzioni affini* (G.U. n. 160 del 10 luglio 1913), stabilisce che tali fondazioni:

«abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il miglioramento dell'agricoltura e lo sviluppo dell'industria e del commercio» e non siano contemplate dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972, *Sulle Opere Pie* (G.U. n. 171 del 22 luglio 1890) né regolate da leggi speciali.

# Fondazioni scolastiche

Sono istituzioni che erogano prestazioni di assistenza scolastica (es. borse di studio, premi di studio, sussidi, etc.) ad alunni meritevoli e bisognosi.

Sono fondazioni che prima erano vigilate dal MIUR ed ora sono sotto il controllo delle singole regioni.

# Fondazioni universitarie

Vengono istituite e sono distinguibili sul piano normativo e delle finalità l'art. 191 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 per due aspetti:

1) incremento degli studi superiori;
2) assistenza, nelle sue vari forme, agli studenti della università e degli istituti di istruzione superiore.

# Fondazioni universitarie

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, ha riordinato la materia e disciplinato il *Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388* (G.U.R.I. n. 152 del 3 luglio 2001), composto da 15 articoli.

In Campania un esempio di fondazione universitaria è la Fondazione dell'Università degli Studi di Salerno (http://www.fondazione.unisa.it/).

# Fondazioni di impresa

Sono fondazioni che promuovono iniziative socialmente rilevanti in diversi ambiti, tra cui quello culturale, sociale, della formazione.

Alcuni famosi esempi di fondazioni di impresa sono Fondazione ENI Enrico Mattei, Fondazione IBM, Fondazione Unicredit, etc.

# Fondazioni militari

Sono disciplinate in gran parte dall'art. 849 [ndr, ora abrogato] del Regio Decreto 10 febbraio 1927 n. 443, *Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari* (G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 1927), composto da 963 articoli.

Per statuto hanno l'assistenza ai militari, agli ex militari e alle loro famiglie.

Dopo la riforma voluta dal Ministero della Difesa (DPR 11 giugno 1971 n. 748 intitolato «Estinzione di centocinquantadue fondazioni»). Infatti, delle iniziali 152 fondazioni militari ne sono rimaste solo una decina.

# Fondazioni lirico sinfoniche

Sono fondazioni di diritto privato che hanno trasformato gli enti operanti nel settori della musica e della lirica e sono disciplinate dalle seguenti norme:

a) Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367, *Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato* (G.U.R.I. n. 161 del 11 luglio 1996) composto da 25 articoli;

b) Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134, *Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59* (G.U.R.I. n. 105 del 8 maggio 1998) composto di 9 articoli.

# Fondazioni di origine bancaria

Sono state istituite dalla Legge 30 luglio 1990, n. 218, *Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico* (G.U.R.I. n. 182 del 6 agosto 1990), c.d. ‘‘Legge Amato’’, e poi ridisciplinate dalla Legge n. 461/1998 e dal D.Lgs. n. 153/1999.

In Italia sono attualmente 88 e sono nate dalla scissione dell’attività bancaria rispetto all’attività filantropica di alcuni istituti di credito italiani sottoposti al controllo pubblico, tra cui spiccavano i Monti di Pietà e le Casse di Risparmio.

# Fondazioni di origine bancaria

Le fondazioni di origine bancaria sono riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, gestiscono patrimoni importanti, sono attive nel sostenere progetti in ambito sociale, sanitario, educativo, formativo e per statuto effettuano erogazioni a beneficio di enti pubblici e non profit.

# Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Sono disciplinate dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, *Legge-quadro sul volontariato* (G.U.R.I. n. 196 del 22 agosto 1991), che si compone di 17 articoli.

Le ODV sono organizzazioni finalizzate ad erogare beni e servizi a terzi (anche alla collettività indistinta) grazie all'azione, pressoché esclusiva, di volontari.

# Organizzazioni di Volontariato (ODV)

L'art. 6 *Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome* Legge n. 266/1991 stabilisce che:

«**Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato**. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali […]. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 [ndr, abrogato] e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti».

# Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale* (G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 1998) stabilisce che **le ONLUS non sono un tipo di ente bensì una qualifica di tipo fiscale** che può essere acquisita da ogni ente non profit che risponde alle caratteristiche elencate nell'art. 10 del dispositivo normativo.

# Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)

Possono acquisire la qualifica di ONLUS:

a) Associazioni;

b) Fondazioni;

c) Comitati.

Per acquisire la qualifica di ONLUS è necessario chiedere l'iscrizione all'**Anagrafe Unica delle ONLUS** sottoponendo la domanda alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente** territorialmente rispetto alla sede legale.

# Enti Filantropici

Sono ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Ente Filantropico e tale denominazione, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

# Enti Filantropici

Gli Enti Filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Gli atti costitutivi degli Enti Filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

# Enti Filantropici: bilancio sociale

Il bilancio sociale degli Enti Filantropici deve contenere:

a) l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio;

b) l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

# Organizzazioni della Società Civile (OSC)

Va precisato che **l'OSC non è un tipo di ente bensì una qualifica** che consente l'accesso – da parte di una serie di tipologie di organizzazioni – al sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo [cfr. Legge 11 agosto 2014, n. 125, *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo* (G.U.R.I. n. 199 del 28 agosto 2014), entrata in vigore il 29 agosto 2014].

La qualifica viene attribuita dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

# Organizzazioni della Società Civile (OSC)

Art. 26 *Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro* Legge 11 agosto 2014, n. 125, *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*:

«L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle **organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro**, sulla base del principio di sussidiarietà».

Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) **Organizzazioni Non Governative (ONG)** specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

# Organizzazioni della Società Civile (OSC)

b) **ETS non commerciali** di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

[…]

e) le **imprese cooperative e sociali**, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le **organizzazioni di volontariato** di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e le **associazioni di promozione sociale** di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali».

# Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)

Sono raggruppamenti associativi riconosciuti dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, c.d. Legge Finanziaria 2008 (G.U.R.I. n. 300 del 28 dicembre 2007), aventi la funzione d'acquistare alla fonte i prodotti per i propri aderenti.

Tale attività, che esclude la somministrazione, è esentasse e non necessita di licenze.

In qualità di associazioni, riconosciute o non riconosciute, potranno iscriversi al RUNTS, modificando lo Statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore che include i Gruppi di Acquisto solidale tra le attività d'interesse generale (art. 5 comma W).

# Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)

Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita (art. 1, comma 266, Legge n. 244/2007).

# Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)

Le attività svolte dai GAS limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime dell'IVA (DPR 26 ottobre 1972, n. 633), ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 1, comma 267, Legge n. 244/2007).

# Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)

All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del Decreto-Legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2005, n. 244 (art. 1, comma 268, Legge n. 244/2007).

# Imprese Sociali – Cooperative – ONG e OSC

Disciplinata dal Decreto Legislativo n. 112/2017, come ente senza scopo di lucro che esercita un'attività d'impresa d'interesse generale.

Anche l'Organizzazione della Società Civile (ex Organizzazioni Non Governative – ONG) non è un tipo di ente bensì una qualifica che consente l'accesso – da parte di una serie di tipologie di organizzazioni – al sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014.

# Imprese Sociali – Cooperative – ONG e OSC

Cooperativa Sociale regolata dal Codice Civile (Libro V, titolo VI) e dalla Legge 381/1991 come peculiare forma di società cooperativa finalizzata alla gestione di servizi alla persona o all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Di diritto sono Imprese Sociali.

Impresa Sociale regolata dal Decreto Legislativo n. 112/2017, come ente senza scopo di lucro che esercita un'attività d'impresa d'interesse generale.

L'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) regolata dal Decreto Legislativo n. 460/1997, invece non è un tipo di ente bensì una qualifica di tipo fiscale che può essere acquisita da ogni ente non profit che risponde ad alcune caratteristiche.

# Imprese Sociali: qualifica

La qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita da:

- enti privati e società;
- che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale;
- senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 112/2017.

# Imprese sociali

All'Impresa Sociale è ammessa la possibilità di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, seppure in forma limitata.

Le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di Impresa Sociale.

# Imprese Sociali: quantificazione di «attività in via principale»

Si intende svolta «in via principale» l'attività d'impresa d'interesse generale per cui i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi.

# Imprese Sociali: qualificazione di «interesse generale»

È inoltre considerata di interesse generale – indipendente dal suo oggetto – l'attività di impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati lavoratori molto svantaggiati e le persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, che versano in condizione di povertà tale per cui non gli è possibile reperire e mantenere un'abitazione di autonomia.

# Imprese Sociali: formalità costitutive

L'Impresa Sociale è costituita con atto pubblico.

Gli atti costitutivi devono rispettare il Decreto Legislativo n. 112/2017:

a) esplicitando il carattere sociale dell'impresa;
b) definendo l'oggetto sociale;
c) l'assenza di finalità di lucro.

# Imprese sociali: soggetti esclusi

Non possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale:

a) le società costituite da un unico socio persona fisica;
b) le Pubbliche Amministrazioni (PA);
c) gli enti i cui atti costitutivi limitino l'erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati.

# Cooperative – Mutue assicuratrici

Codice civile

> Libro Quinto *Del lavoro*

> Titolo VI *Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici*

# Società di mutuo soccorso

Promulgate dopo l'unificazione d'Italia con la Legge 15 aprile 1886, n. 3818, *Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso* (G.U. n. 100 del 29 aprile 1886), composta da 12 articoli.

Sono enti finalizzati a garantire prestazioni agli iscritti e ai loro familiari secondo i principi del mutualismo.

# Società di mutuo soccorso

Le attività che possono svolgere a norma di legge sono:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

# Società di mutuo soccorso

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei **fondi sanitari integrativi** di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

# Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e imprese sociali

Possono adottare la qualifica di ‘‘Impresa Sociale’’ gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti solo se:

a) esercitano le **attività d’impresa** d’interesse generale definite dal Decreto Legislativo n. 112/2017;

b) definiscono **le attività d’impresa con un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata** finalizzato a recepire le disposizioni della Riforma del Terzo Settore.

# Programma

1) La scelta del tipo di ente: natura giuridica, scopo ed evoluzione degli ETS
2) **Attività esercitabili e regime di responsabilità**
3) Iscrizione al registro adempimenti autonomia patrimoniale
4) Statuto e libri sociali
5) Funzionamento e divieto di distribuzione degli utili, adempimenti contabili, regime IVA e imposte dirette
6) Evoluzione, definizione e gestione dei volontari, rimborsi spese, compensi forfettari e documenti

## Attività esercitabili e regime di responsabilità

Solo la personalità giuridica distingue il patrimonio dei componenti di un ente non commerciale da quello delle singole persone fisiche.

Infatti, le obbligazioni contratte da un ente non commerciale riconosciuto sono limitate al patrimonio dello stesso ente.

Viceversa, un ente non commerciale non riconosciuto non garantisce ai propri membri di restare esclusi dalla solidarietà nella responsabilità patrimoniale.

# Attività esercitabili e regime di responsabilità

| Enti riconosciuti | Enti non riconosciuti |
|---|---|
| Attivazione di una procedura di riconoscimento | Nessuna procedura attivata |
| Dotazione patrimoniale minima prevista per legge | Nessuna dotazione patrimoniale |
| Ente è vigilato da un'Autorità competente per legge | Non vigilato da un ente specifico |
| Responsabilità patrimoniale limitata all'ente | Responsabilità patrimoniale estesa ai membri dell'ente per le obbligazioni contratte |

## Attività esercitabili e regime di responsabilità: focus Enti Ecclesiastici

Gli enti ecclesiastici per legge non possono fallire, se si attengono a svolgere la peculiare finalità di religione e di culto.

Per questo motivo, è sempre più importante effettuare una grande operazione di risk management: scindere le attività di religione e di culto da quelle commerciali (che invece sono assoggettabili alle procedure concorsuali) tramite apposite SRL che delimitino le responsabilità a livello patrimoniale dell'ente ecclesiastico che ne diviene proprietario (ma senza confusione dei patrimoni).

## Regime di responsabilità: obbligo di nomina del revisione legale dei conti

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo Settore **devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro** quando superino per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

a) Euro 1.100.000 di totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale;

b) Euro 2.200.000 di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;

c) 12 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

## Regime di responsabilità: obbligo di nomina del revisione legale dei conti

L'obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati:

«Gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile» (art. 10 *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*).

## Regime di responsabilità: management e organo di controllo

Negli ETS la responsabilità nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi viene attribuita a:

a) amministratori;

b) direttori generali;

c) componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

laddove compatibile ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

## Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Almeno 1/10 degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero 1/10 degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.

Se la denunzia è fatta da almeno 1/20 degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, comma 2, del Codice civile.

# Programma

1) La scelta del tipo di ente: natura giuridica, scopo ed evoluzione degli ETS
2) Attività esercitabili e regime di responsabilità
3) **Iscrizione al registro adempimenti autonomia patrimoniale**
4) Statuto e libri sociali
5) Funzionamento e divieto di distribuzione degli utili, adempimenti contabili, regime IVA e imposte dirette
6) Evoluzione, definizione e gestione dei volontari, rimborsi spese, compensi forfettari e documenti

## Riconoscimento della personalità giuridica: definizione

La personalità giuridica è la caratteristica di quegli enti non profit che godono di un'autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni eventualmente contratte.

Dopo aver acquistato la personalità giuridica, un ente non profit risponde del debito esclusivamente il patrimonio dell'ente.

Pertanto, non può essere aggredito il patrimonio personale degli amministratori dello stesso e, parimenti, del debito degli amministratori rispondono singolarmente essi e il creditore non può rifarsi sul patrimonio dell'ente.

# Riconoscimento della personalità giuridica: definizione

Per acquisire la personalità giuridica deve essere:

a) **individuato l'ente pubblico che concede il riconoscimento della personalità giuridica** al termine dell'espletamento positivo della procedura prevista;

b) **intrapreso uno specifico iter amministrativo** unito alla produzione di adempimenti e documenti;

c) **dimostrato il possesso di un fondo di dotazione a garanzia dei creditori** che abbia una qualità patrimoniale ed un valore economico finanziario che soddisfi almeno il minimo richiesto dalla legge.

# Riconoscimento della personalità giuridica: iter amministrativi previsti

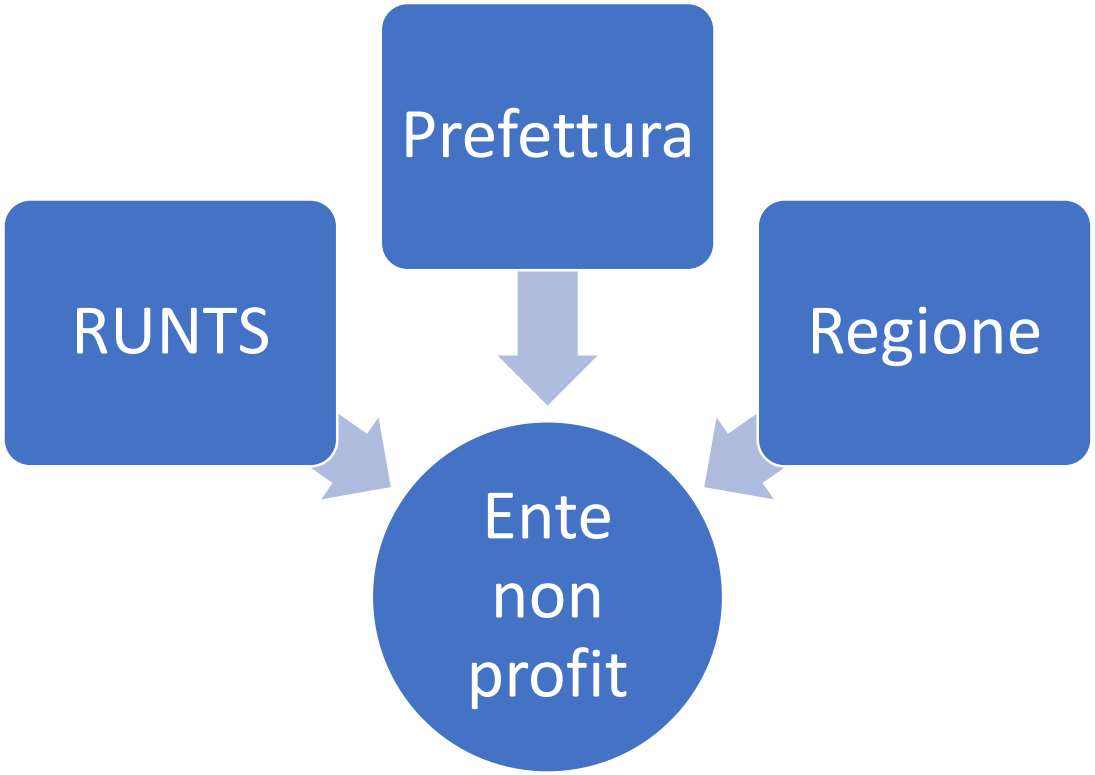

# Riconoscimento della personalità giuridica: procedure di ottenimento

Gli enti non profit riconosciuti come Enti del Terzo Settore (ETS) potranno iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e alle sue sottosezioni.

Di conseguenza si considereranno abrogate le normative speciali e quindi chiusi i rispettivi registri di:

- ONLUS;
- Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- Associazioni di Promozione Sociale (APS).

A tali fini sono richiesti agli enti interessati alcune modifiche statutarie.

# Riconoscimento della personalità giuridica: procedure di ottenimento

Le Associazioni e le Fondazioni con personalità giuridica privata riconosciute come ETS non saranno più iscritte al Registro delle Persone Giuridiche Private bensì al RUNTS.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal Codice del Terzo Settore si continua ad applicare il Codice civile o la normativa precedente.

# Riconoscimento della personalità giuridica: procedure di ottenimento

Il Codice del Terzo Settore prevede l'acquisizione della personalità giuridica privata con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il notaio che riceve lo statuto del costituendo ente non profit verifica le condizioni minime formali:

a) assenza di scopo di lucro;

b) svolgimento di un'attività di interesse generale;

c) la presenza di un patrimonio adeguato (i nuovi minimi di legge sono fissati in modo chiaro).

# Riconoscimento della personalità giuridica: procedure di ottenimento

Il patrimonio di un ente non profit risulta per legge adeguato se ammonta:

- almeno ad Euro 15.000 per le associazioni;
- almeno ad Euro 30.000 per le fondazioni.

Il notaio entro 20 giorni deve inviare la richiesta di iscrizione all'Ufficio Territoriale del Registro.

L'iscrizione al RUNTS comporta la sospensione dall'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private.

# Riconoscimento della personalità giuridica: procedure di ottenimento

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo Settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare:

a) dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore;

b) del patrimonio minimo;

e poi deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso il competente Ufficio del RUNTS richiedendo l'iscrizione del nuovo ente non profit.

# Riconoscimento della personalità giuridica: procedure di ottenimento

Sarà l'ufficio del RUNTS a verificata nel dettaglio la regolarità formale della documentazione e ad iscrivere l'ente non profit nel RUNTS.

Va precisato che il patrimonio degli ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 *Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*).

## Riconoscimento della personalità giuridica: devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare all'Ufficio RUNTS con raccomandata a/r (o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Nota Bene: **Sono nulli gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio RUNTS**.

# Programma

1) La scelta del tipo di ente: natura giuridica, scopo ed evoluzione degli ETS
2) Attività esercitabili e regime di responsabilità
3) Iscrizione al registro adempimenti autonomia patrimoniale
4) **Statuto e libri sociali**
5) Funzionamento e divieto di distribuzione degli utili, adempimenti contabili, regime IVA e imposte dirette
6) Evoluzione, definizione e gestione dei volontari, rimborsi spese, compensi forfettari e documenti

## Atto costitutivo ETS

L'atto costitutivo deve indicare:

a) la denominazione dell'ente;
b) l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
c) l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
d) la sede legale;
e) il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;

## Atto costitutivo ETS

g) i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

h) i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e l'attività di interesse generale svolta;

i) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;

j) la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

## Statuti ETS

Gli ETS saranno ufficialmente riconosciuti dopo l'attivazione del RUNTS.

Nel frattempo, le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS, imprese sociali e bande musicali possono adeguare i propri statuti **entro il 30 giugno 2020** utilizzando le maggioranze semplificate.

# Libri sociali ETS: vidimazione da pubblico ufficiale

La riforma del Terzo Settore rende obbligatoria la tenuta di alcuni libri sociali, che servono agli associati o aderenti per seguire e controllare l'amministrazione.

Oltre alle scritture contabili e al registro dei volontari, gli ETS devono tenere ed aggiornare altri libri sociali, ricalcando e adattando le norme vigenti per le società.

La norma nulla dice sulla obbligatorietà o meno della loro "vidimazione" da parte di un pubblico ufficiale (es. segretario comunale o notaio).

Al momento solamente il registro dei volontari "attivi" e non occasionali nelle ODV deve essere "vidimato".

# Libri sociali ETS

| Libro sociale | Organo redattore e custode |
|---|---|
| 1) il **libro degli associati** o aderenti | Organo di amministrazione |
| 2) il **libro delle adunanze** e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico | Organo di amministrazione |
| 3) il **libro delle adunanze** e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali | Organo richiamato come competente |

# Libri sociali ETS: diritti degli associati o degli aderenti

Gli associati o gli aderenti ad un ETS hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

# ETS: Scritture obbligatorie diverse dai libri sociali

Diverse dai libri sociali sono le altre scritture previste dal codice come obbligatorie:

a) il **registro dei volontari**, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;

b) le scritture contabili e relative al bilancio:
   - **stato patrimoniale**;
   - **rendiconto gestionale**, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
   - **relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

# ETS: Scritture obbligatorie diverse dai libri sociali

c) nel caso degli ETS che esercitano la propria attività **esclusivamente** o **principalmente** in forma di **impresa commerciale**:
   - il **libro giornale**;
   - il **libro degli inventari**;
   - le **altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa**.

d) il **bilancio sociale**, nel caso degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 1.000.000.

# Libri sociali ETS: esenzione per gli enti ecclesiastici

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti **non si applica** il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali.

# Libri sociali ETS: regime transitorio

Fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri:

a) ONLUS;

b) organizzazioni di volontariato;

c) associazioni di promozione sociale.

# Programma

1) La scelta del tipo di ente: natura giuridica, scopo ed evoluzione degli ETS
2) Attività esercitabili e regime di responsabilità
3) Iscrizione al registro adempimenti autonomia patrimoniale
4) Statuto e libri sociali
5) **Funzionamento e divieto di distribuzione degli utili, adempimenti contabili, regime IVA e imposte dirette**
6) Evoluzione, definizione e gestione dei volontari, rimborsi spese, compensi forfettari e documenti

# Divieto di distribuzione degli utili negli ETS: sanzioni

Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi:

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, chi ha commesso la violazione o chi ha concorso a commettere la violazione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere del RUNTS i responsabili sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di Ente del Terzo Settore (ETS), di associazione di promozione sociale (APS) o di organizzazione di volontariato (ODV), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. La sanzione è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

# Scritture contabili: tecniche di redazione del bilancio d'esercizio

Il D.Lgs. n. 117/2017 definisce nei 7 commi dell'art. 13 le disposizioni in merito alle scritture contabili e al bilancio.

Gli ETS devono **redigere il bilancio di esercizio formato da:**

a) **stato patrimoniale**

b) **rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente;

c) **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

# Scritture contabili: tecniche di redazione del bilancio d'esercizio

Il bilancio degli ETS con **ricavi, rendite, proventi o entrate** comunque denominate **inferiori ad Euro 220.000** può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**.

Il **bilancio** deve essere redatto in conformità alla **modulistica** definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (ancora non emesso).

# Scritture contabili: tecniche di redazione del bilancio d'esercizio

Gli ETS che esercitano la propria **attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile**.

Gli ETS **devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi del Codice civile (Sezione IX *Del bilancio*, Capo V *Società per Azioni*, Titolo V *Delle società*, Libro Quinto *Del lavoro*):

- artt. 2423 *Redazione del bilancio* e ss.;
- art. 2435-bis *Bilancio in forma abbreviata*;
- art. 2435-ter *Bilancio microimprese*.

# Scritture contabili: tecniche di redazione del bilancio d'esercizio

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi:

- ✓ o nella relazione di missione;
- ✓ o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;
- ✓ o nella nota integrativa al bilancio.

# Scritture contabili: obblighi di deposito del bilancio d'esercizio

Nota Bene: gli ETS **non iscritti** nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il RUNTS.

# Bilancio sociale nella Riforma del Terzo Settore: obblighi di pubblicità

L'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 disciplina con due commi il bilancio sociale.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 1.000.000 devono:

a) depositare il bilancio sociale presso il RUNTS;

b) pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet;

che deve essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

# Bilancio sociale nella Riforma del Terzo Settore: obblighi di pubblicità

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 100.000 annui devono:

a) in ogni caso pubblicare annualmente;

b) e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano;

gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

# Programma

1) La scelta del tipo di ente: natura giuridica, scopo ed evoluzione degli ETS
2) Attività esercitabili e regime di responsabilità
3) Iscrizione al registro adempimenti autonomia patrimoniale
4) Statuto e libri sociali
5) Funzionamento e divieto di distribuzione degli utili, adempimenti contabili, regime IVA e imposte dirette
6) **Evoluzione, definizione e gestione dei volontari, rimborsi spese, compensi forfettari e documenti**

# I volontari negli ETS: definizione

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, **svolge attività in favore della comunità e del bene comune**, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, **in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà**.

# I volontari negli ETS: registrare i volontari non occasionali

Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a **iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale**.

# I volontari negli ETS: divieto di retribuzione e limiti nei rimborsi

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ETS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dallo stesso ETS.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

# I volontari negli ETS: divieto di retribuzione e limiti nei rimborsi

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), purché si rispettino le seguenti tre condizioni:

- importo massimo di 10 euro giornalieri;
- importo massimo di 150 euro mensili;
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

# I volontari negli ETS: divieto di retribuzione e limiti nei rimborsi

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), purché si rispettino le seguenti tre condizioni:

- importo massimo di 10 euro giornalieri;
- importo massimo di 150 euro mensili;
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

# I volontari negli ETS: incompatibilità

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

# I volontari negli ETS: obbligo di assicurazione

Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le P.A., e i relativi oneri sono a carico della P.A. con la quale viene stipulata la convenzione.

# ETS: divieto di distribuzione degli utili

**È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione**, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (cfr. art. 8 Codice del Terzo Settore).

## ETS: divieto di distribuzione degli utili

Si considerano **in ogni caso** distribuzione indiretta di utili (art. 8 CTS):

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte** e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o **compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti**, per le medesime qualifiche, **dai CCNL** (salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale)

## ETS: divieto di distribuzione degli utili

Si considerano **in ogni caso** distribuzione indiretta di utili (art. 8 CTS):

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, **senza valide ragioni economiche**, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, **a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

## ETS: divieto di distribuzione degli utili

Si considerano **in ogni caso** distribuzione indiretta di utili (art. 8 CTS):

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del MEF.

# Terzo settore: normativa civile

Codice Civile, artt. 14-42 *bis*

Legge n. 3818/1896, *Costituzione Legale delle Società di Mutuo Soccorso*

Legge n. 266/1991, *Legge quadro sul volontariato*

Legge n. 381/1991, *Disciplina delle Cooperative Sociali*

Legge n. 398/1991, *Disposizioni tributarie relative alle Associazioni Sportive Dilettantistiche*

D.Lgs. n. 460/1997, *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*

# Terzo settore: normativa civile

DPR n. 361/2000, *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*

Legge n. 383/2000, *Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale*

D.Lgs. n. 155/2006, *Disciplina dell'Impresa Sociale a norma della L. n. 118/2005*

Legge n. 125/2014, *Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo*

Legge n. 106/2016, *Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore, dell'Impresa Sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale*

# Terzo settore: normativa civile

D.Lgs. n. 40/2017, *Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale*

D.Lgs. n. 111/2017, *Disciplina del Cinque per Mille*

D.Lgs. n. 112/2017, *Disciplina dell'Impresa Sociale*

D.Lgs. n. 117/2017, *Codice del Terzo Settore*

# Terzo settore: diritto canonico e diritto ecclesiastico

Codice di diritto canonico, canoni 22

Legge n. 121/1985, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo che apporta modificazioni al concordato lateranense*

Legge n. 206/1985, *Ratifica ed esecuzione del protocollo che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici*

Legge n. 222/1985, *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostenimento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*

Legge n. 810/1929, *Esecuzione del trattato dei quattro allegati annessi e del concordato scritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929*

# Contatti per domande sulla lezione:



**dott. Angelo Paletta**

e-mail: angelo.paletta@guttafin.com

mobile: (+39) 346-2113852

Skype: dott.angelo.paletta

Linkedin: Angelo Paletta



***Grazie mille per l'attenzione***